

## DL 306/1992

*untitled Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 133). Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Preambolo II[...]*

untitled

### **Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306**

(in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 133).

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

#### Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; Emanava il seguente decreto-legge:

Art. 1. Testimonianza indiretta. Falso testimone.

1. In fine al comma 1 dell'art. 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: <<TUTTAVIA, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.>>.

2. Il comma 2 dell'art. 207 del codice di procedura penale è soppresso.

*Testo risultante dalla conversione (Legge 07.08.1992 n. 356):*

*L'art. 1 è soppresso.*

Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso.

1. L'art. 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.>>;

b) nel comma 5, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <<DAGLI articoli 194, 195, 499 e 503>>.

2. L'art. 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: < tecnici e imputati di un procedimento connesso>>;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole <>, sono inserite le seguenti: <<DEI testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del codice>>;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: < e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 2, al comma 2:

↶

**Eliminato:** nell'alinea, le parole:

**Eliminato:** > sono sostituite dalle seguenti: < . con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>; nella lettera c), le parole: < . notificazione>> sono sostituite dalle seguenti: <>. ¶  
Art. 3. Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti. ¶  
1. L'art. 238 del codice di procedura penale è così modificato: ¶  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso>>; ¶  
b) nel comma 3, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; ¶  
c) nel comma 4, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <<A norma del comma 2>>. ¶  
2. Dopo l'art. 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: ¶  
< . irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'art. 187.>>. ¶  
3. Dopo l'art. 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente: < . della prova in casi particolari). --  
1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.>>. ¶  
4. Nel comma 1 dell'art. 495 del codice di procedura penale, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>. ¶  
Testo risultante a seguito della conversione: ¶  
L'art. 3 è sostituito dal seguente: ¶  
<< documenti). acquisizione procedimenti altri prove (Verbali 3>> ¶  
1. L'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ¶  
“Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). ¶  
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. ¶

> sono sostituite dalle  
 seguenti: <  
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>; nella lettera c), le parole: <  
 notificazione>> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Art. 3. Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti.

1. L'art. 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso.>>;

b) nel comma 3, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;

c) nel comma 4, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <<A norma del comma 2>>.

2. Dopo l'art. 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

<  
 irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'art. 187.>>.

3. Dopo l'art. 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente: < della prova in casi particolari). -- 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.>>.

4. Nel comma 1 dell'art. 495 del codice di procedura penale, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Testo risultante a seguito della conversione:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

<< documenti). acquisizione procedimenti altri prove (Verbali 3>

1. L'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti).

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte

nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che

abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non

sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a

norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art.

190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.

2. Dopo l'art. 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili).

1. Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini

della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3”.

3. Dopo l'art. 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso

dichiarazioni

in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238,

l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

4. Nel comma 1 dell'art. 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'art. 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis">>.

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

<< ambientali). (Intercettazioni 3-bis>

1. Dopo il comma 3 dell'art. 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis".

2. Nel comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa">>.

Art. 4. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

1. L'art. 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,

la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento

dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.>>;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: < indicati nell'art. 275, comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.>>.

2. L'art. 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo

in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.>>;

b) nel comma 3, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

3. Il comma 7 dell'art. 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: <<7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3.>>.

4. L'art. 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: < periodo dell'art. 362.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominare uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.>>.

5. La lettera c) del comma 2, dell'art. 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: <>.

6. L'art. 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole < dall'art. 416-bis, comma 2, del codice penale>> nonchè la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera l) del comma 2 è inserita la seguente: < promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;>>.

7. Dopo l'art. 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

<< p reato). notizia della trasmissione particolari (Modalità 108-bis>

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'art. 347, commi 1 e 2, del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.>>.

8. Il primo periodo dell'art. 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti:

<

dall'art. 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art.

275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.>>.

9. Dopo il comma 2 dell'art. 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente: <<2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.>>.

10. L'art. 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole <>, sono inserite le seguenti:  
<>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art.

335, anche se tenuto in forma automatizzata.>>.

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate

le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle

comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'art.

335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: < 28 luglio 1989, n. 271>> sono sostituite dalle seguenti: < e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.

Art. 5. Attività del pubblico ministero.

1. Nel comma 5 dell'art. 360 del codice di procedura penale, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

2. Il secondo periodo dell'art. 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: <<SI applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.>>.

3. Il comma 1 dell'art. 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: <<1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati.>>.

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:  
<  
a norma dell'art. 363;>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Il comma 1 dell'art. 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipano la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore">>.

Art. 6. Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento.

1. In fine al comma 2 dell'art. 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo:  
<<IL  
termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a)>>.

2. L'art. 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

<< p termine). (Proroga 406>

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la

presentazione  
memorie.

delle

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di Consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di Consiglio e ne fa notificare al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art.

51, comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili.>>.

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:  
<  
penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;>>.

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 431 del codice di procedura penale è così modificata:  
<  
di rogatoria;>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini>>.

Art. 7. Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale.

1. L'art. 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'art. 210.>>.

2. Dopo l'art. 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

<< delle p giustizia). con collaborano persone (Esame 147-bis>

1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche d'ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel

luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

<< dibattimentale). all'esame citazioni alle relative (Norme 7>

1. Nell'art. 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495".

2. Dopo l'art. 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia).

1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice,

ovvero nel  
caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad  
esame”.

3. Nel comma 1 dell’art. 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
“Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice  
provvede  
in ordine alla richiesta di una nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della  
documentazione  
relativa alla prova dell’altro procedimento”.

4. L’art. 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 500 (Contestazioni nell’esame testimoniale).

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto  
della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e  
contenute nel fascicolo  
del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare  
il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque  
omette, in  
tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la  
credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione,  
le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono  
valutate  
come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano  
l’attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse  
affermati quando,  
anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il  
testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,  
affinchè non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la

genuinità  
dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati,  
se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo">>.

Art. 8. Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.

1. Il comma 5 dell'art. 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: <<5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.>>.

2. Nell'art. 512 del codice di procedura penale, le parole < e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: < nel fascicolo del pubblico ministero>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis. Dopo l'art. 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). -- 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'art. 238.

Si applica il comma 2 dell'art. 511.">>;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

<<2. Nel comma 1 dell'art. 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero">>.

2-bis. Dopo l'art. 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). — 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata,

ovvero,  
essendo stata citata, non è comparsa”>>.

#### Art. 9. Divieto di espatrio.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente: <<2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.>>.

#### Art. 10. Computo della custodia cautelare all'estero.

1. L'art. 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: <cautelare all'estero). -- 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 4.>>.

#### Art. 11. Reati contro l'amministrazione della giustizia.

1. Dopo l'art. 371 del codice penale è inserito il seguente: <al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria). -- Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.>>.

2. Nell'art. 372 del codice penale, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

3. Dopo l'art. 374 del codice penale è inserito il seguente: <o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è

commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.>>.

4. L'art. 375 del codice penale è sostituito dal seguente: <  
-- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro  
a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.>>.

5. Il primo comma dell'art. 376 del codice penale è sostituito dal seguente: <  
dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato  
il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.>>.

6. Il primo comma dell'art. 377 del codice penale è sostituito dal seguente: <  
o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere  
i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,  
alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo.>>.

7. L'art. 384 del codice penale è sostituito dal seguente: <  
-- Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non  
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un  
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore. Nei casi previsti dagli  
articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come  
testimonio, perito,  
consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere  
informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 11:

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(False informazioni al pubblico ministero)>>; e le parole: <> sono soppresse;

il comma 6 è sostituito dal presente: <<6. Il primo comma dell'art. 377 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi">>.

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

<

del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

Art. 11-ter (Introduzione dell'art. 416-ter del codice penale). — 1. Dopo l'art. 416-bis del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). — La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro".

Art. 11-quater (Modifica all'art. 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). — 1. Al primo comma dell'art. 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Art. 11-quinquies (Usura e usura impropria).

1. All'art. 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni"; b) dopo il secondo comma è aggiunto

il seguente: “Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell’esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria”.

2. Dopo l’art. 644 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 644-bis (Usura impropria). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell’art. 644”>>.

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: < in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio>>.

Art. 12. Disposizioni in materia di armi.

1. Nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’art. 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, sono determinate le modalità per l’attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole < sono sostituite dalle seguenti: <.

4. Al primo comma dell’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: < comunicare giornalmente all’autorità di

pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati>>.

5. Al secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: < di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività>>.

6. Al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: < altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati>>.

7. Il comma 2 dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: < unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.>>.

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma

dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ di entrata in vigore del presente decreto.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: < presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni>>;

il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Dopo il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito

il seguente: "I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro

le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.">>;

il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. Al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio

di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni

ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi

dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.>>;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8 le parole da: < fino alla fine del comma sono sopprese;

i commi 9 e 10 sono soppressi;

il comma 11 è sostituito dal seguente: <<11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica>>.

Dopo l'art. 12 sono inseriti i seguenti:

<

pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 12-ter (Disposizione in materia di stupefacenti). — 1. Nel comma 1 dell'art. 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: “dal comandante del nucleo di polizia tributaria,”, sono inserite le seguenti: “o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, della legge 30 dicembre 1991, n. 410,”.

Art. 12-quater (Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati).

1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero

in modo da consentire  
l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro  
nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in  
materia  
di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del  
codice penale  
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché  
per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e  
74 del  
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,  
cura e  
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica 9  
ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di  
prevenzione personale,  
i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultino essere titolari o avere la  
disponibilità  
a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano  
giustificare  
la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre  
utilità  
sono confiscati>>.

Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: <  
di armi, di stupefacenti e di riciclaggio>>.

Art. 13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia.

1. Dopo l'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge  
15 marzo  
1991, n. 82, è inserito il seguente:

<< p 13-bis.>

1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di  
appello  
nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia,  
che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate  
per l'esecuzione

di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stesi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.>>.

2. Dopo l'art. 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

<< p 13-ter.>

1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.>>.

3. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) è inserita la seguente: < diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.>>.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: <<3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10.>>.

Art. 14. Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena.

1. All'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.>>.

Testo risultante a seguito della conversione:

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente: < dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario). -- 1. La disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive>>.

Art. 15. Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata.

1. L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

< e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). -- 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, è convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste del capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordinamento  
costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma,  
629, secondo  
comma del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,  
comma 2, del  
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i  
benefici suddetti  
possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di  
collegamenti con la  
criminalità organizzata o eversiva.>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: <<3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno,  
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere  
concessi ai  
detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore  
distrettuale  
comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  
pubblica competente  
in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità  
organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.>>.

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo  
del comma  
1 che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla  
detenzione  
o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga,  
comunica  
al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per  
l'applicazione  
dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di  
sorveglianza dispone  
la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è  
adottato  
dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

Testo risultante a seguito della conversione:

All'art. 15: al comma 1, lettera a), al primo periodo del comma 1, dopo le parole: <  
1975, n. 354,>> sono inserite le seguenti: <>;

al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: < tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata>>;

al comma 2, primo periodo, le parole: <<, ove lo ritenga,>> sono soppresse; al secondo periodo, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

**Art. 16 e ss.**